



**Ai Presidenti  
dei Comitati Regionali CONI**

*a mezzo mail*

**Oggetto: Circolare sul 5 per Mille anno 2020.**

Cari Presidenti,

come sapete la Legge di stabilità 2015 ha trasformato il contributo del 5 per mille in sostegno stabile per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgano una rilevante attività di interesse sociale, confermando l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, che indicano finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille, salvo il conseguente aggiornamento dei termini.

In particolare, possono partecipare al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a un Organismo riconosciuto dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e regolarmente iscritte al Registro, che abbiano un settore giovanile attivo e che svolgano in via prevalente un'attività di interesse sociale tra cui l'avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; l'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; l'avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Vi informo, altresì, che le disposizioni normative in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille per l'anno 2020, sono le medesime di quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ed i conseguenti adempimenti, come di seguito riportati, sono in linea con quelli comunicati l'anno scorso, con variazioni sullo scadenario e sui link di rinvio.

**1) Nuove istanze /asd già presenti nell'elenco permanente degli iscritti**

La domanda per l'accesso al 5 per mille da parte di asd non ricomprese nell'elenco permanente degli iscritti è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/contributo-del-5-per-mille-2020/modello-e-istruzioni> e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dalla asd (se abilitata ai servizi Entratel – Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel

*Handwritten signature*

(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L'Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile sul proprio sito, nella sezione 5 per mille, il software per la compilazione della domanda (<http://www.agenziaentrate.gov.it/>).

L'iscrizione deve essere presentata entro il **7 maggio 2020**.

Entro il **30 giugno 2020** deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'asd, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Anche per l'anno 2020 gli eventuali ritardatari, versando una sanzione di importo pari a 250 euro tramite il modello F24 con il codice tributo 8115, potranno presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali, comunque, entro il **30 settembre 2020**. In tali casi i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono comunque essere posseduti alla data del 7 maggio 2020.

Per le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente degli iscritti (comprensivo delle asd risultate "Ammesse" a seguito dei controlli effettuati dai CR nell'anno 2019), pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non vi è l'obbligo di iscrizione sulla specifica piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate né quello di presentare la dichiarazione sostitutiva ai Comitati Regionali del CONI e, dunque, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2020.

## 2) Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2020, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1)** – fermo restando quanto indicato al successivo punto 5) lett. c1) – che svolgono **una rilevante attività di interesse sociale**. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione **è presente il settore giovanile** e che svolgono **prevalentemente una delle seguenti attività**:

- a) Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- c) Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

*Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.*

### 3) Dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille - utilizzando la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - devono trasmettere al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata, entro il 30 giugno 2020**, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2020, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva, unitamente al documento di identità, è condizione necessaria per non risultare **decaduti** dal riparto del 5 per mille. Il modello dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2020" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata, facilitando la redazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2020 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2020/modello-e-istruzioni>

*Si consiglia di dare ampia diffusione della normativa, segnalando l'account di Posta Elettronica Certificata e l'indirizzo del CR CONI dove inviare le dichiarazioni sostitutive al fine di evitare che esse vengano erroneamente trasmesse alle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate.*

*Si ricorda, inoltre, che nella SEZIONE II del Modello di dichiarazione sostitutiva, le asd devono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione richiesto, in quanto l'applicativo "Registro 2.0" non prevede l'assegnazione di un numero di iscrizione.*

### 4) Elenchi

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille.

a) **Entro la fine del mese di marzo** di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco permanente dei soggetti ammissibili al beneficio. In caso di variazione del legale rappresentante o di sopravvenuta perdita dei requisiti **l'associazione sportiva dilettantistica è tenuta a presentare al Comitato Regionale CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata**, rispettivamente, la nuova dichiarazione sostitutiva oppure la revoca dell'iscrizione al riparto **con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.**

20/07/20

b) Entro il **14 maggio 2020** l'Agenzia redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica nel termine del 7 maggio 2020. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, o un suo delegato, può richiedere **entro il 20 maggio 2020** alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'Associazione, la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA) disponibili agli indirizzi [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa7\\_10/modello-aa7\\_10](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa7_10/modello-aa7_10) e [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5\\_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5\\_6](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5_6)

c) Entro il **25 maggio 2020** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica la versione aggiornata dell'elenco.

d) Sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno pubblicati, successivamente, gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato e/o regolarizzato le istanze ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Decreto-Legge n. 16/2012 nonché, l'anno successivo, gli elenchi dei soggetti ammessi, esclusi e decaduti con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

*Il CONI, per favorire la comunicazione tra le associazioni e le strutture coinvolte nell'iniziativa del 5 per mille, rimane a disposizione per fornire assistenza in merito agli esiti deliberati (informazioni circa l'Ammissione; l'Esclusione; la Decadenza delle asd).*

## 5) Controlli

Il Comitato Regionale competente procede, **entro il 31 dicembre 2020**, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato perché presentate nelle annualità precedenti e quelle rese dai soggetti che, non inseriti nell'elenco permanente, hanno provveduto all'iscrizione telematica sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate nel 2020.

Ciascun Comitato Regionale adotterà un provvedimento **motivato** indicando l'ammissione, l'esclusione o la decadenza dal beneficio per ciascuna posizione, **specificando nelle premesse i criteri di verifica adottati**. Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa, unitamente all'elenco riepilogativo, all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ([organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it)), **entro il 31 gennaio 2021**.

Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

20/01/21

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB nel quale dovrà essere compilata una successiva colonna per indicare l'esito della verifica (**A = ammessa; E = esclusa; D=decaduta**).

*Qualora le asd dichiarate decadute dal CR CONI dimostrino l'avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla normativa, compete ai relativi Comitati procedere alla verifica dei requisiti, all'adozione di un nuovo provvedimento ed alla rettifica dell'elenco trasmesso all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB*

Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale dovrà comunicare **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata** - qualora il Comitato abbia conoscenza dell'account dell'associazione esclusa - il provvedimento adottato, **specificandone la motivazione**.

**Si precisa che l'esclusione va disposta con espresso riferimento alla carenza dei requisiti previsti dalla normativa, come descritti al precedente punto 2).**

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività Istituzionali per Ente CONI, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico - 00135 Roma) **entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco permanente dell'anno successivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate.**

*I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [pi\\_organismisportivi@cert.coni.it](mailto:pi_organismisportivi@cert.coni.it)*

Per l'effettuazione dei controlli, ciascun Presidente del Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi senza ulteriori costi e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, specificando nelle premesse del provvedimento i criteri adottati.

In ogni caso, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni generali:

a) **presentazione della dichiarazione sostitutiva**

Le dichiarazioni sostitutive di cui si dovrà accertare la veridicità sono esclusivamente quelle riferite ai soggetti ammissibili al beneficio presenti negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

b) **data e modalità di invio**

20/01/17

Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata** entro il termine perentorio del **30 giugno 2020** (farà fede la data di trasmissione della PEC ovvero la data di spedizione riportata sulla busta che dovrà essere conservata unitamente ai documenti) ed essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva priva del documento o con documento scaduto, non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme), sono tenuti a darne notizia alle associazioni per consentire loro di integrarla/correggerla.

*In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che la copia del documento, per essere accettata, debba riportare in calce la dichiarazione sottoscritta dal titolare che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.*

c) **riconoscimento ai fini sportivi del CONI**

c.1) **elenco permanente**

La validità dell'iscrizione al Registro deve risultare entro la data del 31 dicembre 2020. Qualora l'iscrizione sia scaduta nel momento della verifica, va ricontrollata fino al 31/12/2020. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione il soggetto deve essere escluso con la motivazione **"mancato riconoscimento ai fini sportivi del CONI"**.

c.2) **nuove istanze (asd di nuova costituzione ed asd non inseriti nell'elenco permanente)**

La regolare iscrizione al Registro deve risultare antecedente o comunque alla data del **7 maggio 2020**.

Si raccomanda di verificare i requisiti di ciascun soggetto giuridico nel suo insieme, **identificato mediante il Codice Fiscale**, a prescindere dal codice di affiliazione indicato nella dichiarazione sostitutiva.

Si ricorda che la sezione CIP gode ancora del riconoscimento ai fini sportivi CONI e che il Presidente può consultarla mediante il motore di ricerca **"Cerca nella sezione CIP"** (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).

d) **settore giovanile**

Si rammenta che il requisito della **presenza del settore giovanile nell'ambito dell'organizzazione deve essere sempre verificato** e non va identificato con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la FSN/DSA competente per

disciplina sportiva gli elementi che caratterizzano il settore giovanile della specifica disciplina (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.).

## 6) Verifiche

La normativa contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite successivamente opportune indicazioni.

## 7) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive e delle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi all'iscrizione e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che entro il 7 maggio 2020 non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate; soggetti che entro il 30 giugno 2020 non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva o non hanno allegato la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo entro il 30 settembre 2020 all'iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 Euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito "codice tributo 8115".

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2020, termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di iscrizione al beneficio.

In caso di assorbimento o di fusione (per incorporazione), tali requisiti sostanziali devono essere posseduti, alla medesima data (7 maggio 2020) dall'associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

## 8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2020.

Adempimenti	Scadenze
Iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	<b>7 maggio 2020</b>
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte al beneficio	<b>14 maggio 2020</b>
Richiesta di correzione domande-iscrizione	<b>20 maggio 2020</b>
Pubblicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte al beneficio	<b>25 maggio 2020</b>

*20/05/20*

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive (con allegata copia del documento di identità) ai Comitati Regionali CONI	<b>30 giugno 2020</b>
Regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	<b>30 settembre 2020</b>
Controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Regionali CONI	<b>31 dicembre 2020</b>
Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB dell'elenco delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse del proprio territorio	<b>31 gennaio 2021</b>
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse	<b>15 marzo 2021</b>

Per ulteriori informazioni, si potrà prendere contatto con l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB tramite il numero 06.3685.4274 (Maurizio Narciso) o via e-mail all'indirizzo [organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it).

**Infine, si informano i Presidenti che, visto il tempo trascorso, è necessario procedere ad un reset della password della propria utenza di accesso al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ottica perseguita dall'Ente di riservatezza delle informazioni ivi contenute e di compliance rispetto al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GPDR). A tal fine vorrà richiedere all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB, tramite il numero 06.3685.7867 (Maurizio Tosarello) o via mail all'indirizzo [organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it), la password provvisoria che dovrà modificare al primo nuovo accesso.**

L'occasione mi è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Carlo Mornati



*Handwritten initials*